



TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

IL GIUDICE

sul ricorso ai sensi dell'art. 283 CCII presentato dalla Sig.ra **VALENTINA LINDA PERROTTA** (CF PRRVNT81L52B729H) assistita e difesa dagli Avv.ti Sostene Davide Festa e Jessica Corti e coadiuvata dal Gestore della Crisi Dott. Massimo Albino Zucchi, ha emesso il seguente:

DECRETO

Letta la relazione del gestore della crisi Dott Massimo Albino Zucchi;

PREMESSO che secondo quanto riferito dal Gestore della Crisi la sovraindebitata:

- Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV- Capo II o dal titolo V- Capo IX del CCII;
- Non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad uno degli strumenti disciplinati dai già menzionati capi del CCII;
- Non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72 e 82 CCII;
- Si è impegnata a prestare la collaborazione necessaria alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, fornendo la relativa documentazione;
- La domanda di esdebitazione presentata dall'istante rappresenta l'unica possibilità per condurre una vita dignitosa esprimendo in conclusione un giudizio positivo;

ritenuto che la debitrice verta in una situazione di sovraindebitamento non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

ritenuto che le condizioni patrimoniali della debitrice siano tali da non offrire ai creditori alcuna apprezzabile utilità, sulla base del criterio di cui all'art. 283 comma 2° CCII, tenuto conto dell'entità del reddito e delle spese necessarie per il proprio mantenimento, così come dettagliatamente esaminate nella relazione del gestore;

ritenuta la meritevolezza della debitrice, la quale ha contratto il mutuo per l'acquisto della prima casa, convinta di poter contare anche sul reddito dell'allora convivente, il quale successivamente si è disinteressato dell'adempimento dell'obbligazione comune;

ritenuto, dunque, che dalla relazione dell'OCC non emergano elementi di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, anche in ragione del fatto che la debitrice si è adoperata per agevolare la procedura esecutiva immobiliare che ha consentito di ridurre il debito e non ha aggravato successivamente la propria esposizione debitoria;

PQM

Dichiara inesigibili i debiti alla data del 14.04.2025 contratti dalla Sig.ra **VALENTINA LINDA PERROTTA** (CF PRRVNT81L52B729H) con conseguente improcedibilità delle eventuali azioni esecutive intraprese dai creditori e cessazioni delle trattenute per cessione del quinto;

- Dispone che entro il 31 dicembre di ciascun anno per gli anni 2025-2026-2027-2028, il gestore della crisi depositi una sintetica relazione riguardante la situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale del debitore e dei suoi familiari conviventi unitamente alle (eventuali) buste paga e alle dichiarazioni dei redditi del debitore;
- Dispone che il presente decreto sia comunicato entro 15 gg dal gestore della crisi, a mezzo pec, o in mancanza a mezzo raccomandata a.r, ai creditori i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 gg con atto depositato in cancelleria fallimentare del Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 283, comma 8, CCII;

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della Crisi Dott Massimo Albino Zucchi

Lecco 23.10.2025

IL GIUDICE

Dott. Dario Colasanti